



**COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO**

Provincia di Pisa

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI  
PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI  
AMIANTO PRESSO IMMOBILI AD USO CIVILE ABITAZIONE E RELATIVE  
PERTINENZE**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 21/03/2019

## INDICE

*Art. 1 - Finalità*

*Art. 2 - Materiali e tipologia di intervento oggetto di contributo*

*Art. 3 - Stanziamento ed entità del contributo*

*Art. 4 - Modalità di accesso al contributo*

*Art. 5 - Interventi ammissibili al contributo e soggetti beneficiari*

*Art. 6 - Obblighi del richiedente*

*Art. 7 - Presentazione delle domande e relativa documentazione*

*Art. 8 - Domande inammissibili o incomplete*

*Art. 9 - Esame delle domande ed ammissibilità al contributo*

*Art. 10 - Assegnazione dei contributi*

*Art. 11 - Erogazione del contributo*

*Art. 12 - Ispezioni e controlli*

*Art. 13 - Decadenza*

*Art. 14 - Entrata in vigore*

# **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESSO IMMOBILI AD USO CIVILE ABITAZIONE E RELATIVE PERTINENZE**

## **Art. 1 – Finalità**

1. Considerate le linee guida sull'amianto approvate con D.G.R.T. 9 aprile 2018, n. 378 e preso atto delle indicazioni ivi contenute, l'Amministrazione Comunale con il presente Regolamento persegue lo scopo di promuovere il risanamento e la salvaguardia dell'ambiente e di garantire la tutela della salute pubblica incentivando la realizzazione di interventi di smaltimento di manufatti, strutture e/o materiali contenenti amianto presenti presso immobili ad uso civile abitazione e relative pertinenze situati sul territorio comunale di Santa Croce sull'Arno.

## **Art. 2 – Materiali e tipologia di intervento oggetto di contributo**

1. I materiali contenenti amianto presenti nell'ambito degli immobili ad uso civile abitazione e nelle relative pertinenze di cui s'intende incentivare la rimozione sono:
  - a) materiali e lastre di copertura di fabbricati;
  - b) materiali che rivestono superfici e strutture applicati a spruzzo/cazzuola;
  - c) rivestimenti isolanti di tubazioni e caldaie, canne fumarie, serbatoi, depositi, ecc.;
  - d) contropareti e pannellature isolanti per pareti o soffitti.
2. Al fine di eliminare ogni potenziale fonte di esposizione a fibre aerodisperse, anche in tempi futuri, ed ogni necessità di attuare specifiche cautele per le attività che si svolgono negli edifici, l'unica tipologia di intervento oggetto di contributo economico è quello della rimozione dei materiali contenenti amianto. Tale procedura comporta la produzione di rifiuti che dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dalle vigenti normative, ed eventualmente la sostituzione con manufatti privi di amianto.

## **Art. 3 – Stanziamento ed entità del contributo**

1. L'Amministrazione Comunale, sulla base delle disponibilità annuali, ha facoltà di iscrivere in bilancio una specifica disponibilità finanziaria da utilizzare per la concessione di contributi a fondo perduto per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo 1.
2. I contributi sono concessi fino ad esaurimento dei fondi stanziati e potranno essere concessi solo per quegli immobili ad uso civile abitazione e relative pertinenze che rispettino le norme previste dal presente Regolamento e le norme generali e locali in campo edilizio-urbanistico.
3. Il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella misura del 50%, al netto dell'IVA, delle spese per lavori e servizi di rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto, e non potrà superare l'importo massimo di € 2.000,00.
4. Il contributo comunale non è cumulabile con altri contributi pertanto il beneficiario non deve ricevere per lo stesso intervento altri tipi di finanziamenti pubblici.

## **Art. 4 – Modalità di accesso al contributo**

1. Per l'assegnazione del contributo economico di cui al precedente articolo 3, l'Amministrazione Comunale adotta apposito bando pubblico.
2. Nel Bando di cui sopra saranno specificati, in conformità alle norme contenute nel presente Regolamento, i termini e le modalità di presentazione delle relative domande.

3. Il Bando pubblico dovrà essere oggetto di adeguata pubblicizzazione tramite i canali di informazione di più facile accesso e diffusione per la cittadinanza.

#### **Art. 5 – Interventi ammissibili al contributo e soggetti beneficiari**

1. Possono accedere al contributo economico i proprietari, siano essi persone fisiche o giuridiche, di immobili ad uso civile abitazione e loro relative pertinenze situati nel Comune di Santa Croce sull'Arno che intendano:
  - a) rimuovere ed eventualmente sostituire lastre piane o ondulate di cemento amianto impiegate per la copertura degli edifici;
  - b) ristrutturare o demolire strutture rivestite d'amianto previa rimozione dell'amianto stesso;
  - c) rimuovere ed eventualmente sostituire con altre non contenenti amianto, strutture coibentate in amianto (tubazioni, caldaie) o altri manufatti (serbatoi, canne fumarie, depositi ecc.) contenenti amianto;
  - d) demolire ed eventualmente sostituire con altro materiale non contenente amianto contropareti e/o pannellature isolanti per pareti e soffitti;
  - e) smaltire limitate quantità di materiale contenenti amianto presenti presso gli immobili di civile abitazione e loro relative pertinenze impiegate per usi non congrui (ad esempio per la protezione di legna da ardere o di altri materiali deperibili all'acqua, per tamponature, per recinzione, per la raccolta di acqua, ecc.).
2. Gli immobili ad uso civile abitazione e relative pertinenze oggetto degli interventi di cui al presente Regolamento devono essere legittimi e conformi ai provvedimenti edilizi rilasciati da questa Amministrazione Comunale.
3. I proprietari di immobili ad uso civile abitazione ricadenti nel territorio comunale di Santa Croce sull'Arno possono presentare, nell'ambito di ogni bando di incentivazione, solo una richiesta di contributo relativa ad un singolo fabbricato e alle relative pertinenze. In caso di condominio, per interventi sulle parti condominiali, la richiesta potrà essere inoltrata dall'amministratore condominiale o da altro soggetto appositamente delegato con atto scritto ai sensi di legge.
4. Non possono accedere al contributo i soggetti che al momento della pubblicazione del Bando di cui al precedente art. 4 abbiano già realizzato gli interventi di rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto.

#### **Art. 6 – Obblighi del richiedente**

1. Il soggetto richiedente il contributo dovrà ottenere, qualora richiesto dalle vigenti norme urbanistico-edilizie e paesaggistico-ambientali, idoneo titolo abilitativo per eseguire gli interventi edilizi necessari alla rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto.
2. Le operazioni di rimozione di materiali edilizi contenenti amianto dovranno essere eseguite nel rispetto delle normative vigenti in materia di rifiuti e di sicurezza per i lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
3. Il richiedente ammesso al contributo dovrà terminare i lavori di rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto entro i termini stabiliti nel Bando di cui all'art. 4.

#### **Art. 7 – Presentazione delle domande e relativa documentazione**

1. Le domande dovranno essere indirizzate al Comune di Santa Croce sull'Arno e recapitate entro il termine stabilito dal Bando di cui all'art. 4 del presente Regolamento.
2. Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
  - a) aerofotogrammetria e planimetria catastale con individuata l'ubicazione dell'immobile su cui si interviene;

- b) descrizione dell'intervento di rimozione e smaltimento che si intende effettuare e del tipo materiale contenente amianto, dimensioni, quantità e/o superficie dei manufatti edilizi e/o delle coperture da asportare;
- c) dichiarazione attestante la conformità urbanistica edilizia dell'immobile oggetto dell'intervento, con citati gli estremi dei provvedimenti edilizi rilasciati;
- d) comunicazione estremi del titolo abilitativo edilizio all'esecuzione delle opere, qualora necessario, ovvero dell'istanza presentata per l'ottenimento del titolo, o dichiarazione che l'intervento non necessita di titolo abilitativo edilizio;
- e) autorizzazione paesaggistica all'esecuzione delle opere, qualora necessaria;
- f) documentazione fotografica rappresentativa del materiale e/o del manufatto da rimuovere e smaltire ed eventualmente da sostituire;
- g) preventivo di spesa per i lavori di rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto oggetto del presente Regolamento, redatto da ditta abilitata alla realizzazione dell'intervento;
- h) dichiarazione attestante la proprietà/comproprietà dell'edificio. In caso di condominio, per interventi sulle parti condominiali, copia del verbale dell'assemblea condominiale approvante l'esecuzione dei lavori contenente l'elenco dei proprietari che costituiscono il condominio. Qualora l'istanza sia sottoscritta dall'amministratore condominiale o da altro soggetto appositamente delegato con atto scritto ai sensi di legge, la domanda dovrà contenere idonea documentazione attestante tale qualifica;
- i) dichiarazione del richiedente di non aver ricevuto altri tipi di finanziamento o facilitazioni, siano essi statali, regionali o di altra natura per lo stesso intervento, come stabilito nel Bando di cui all'art. 4;
- j) ogni altra dichiarazione o documentazione ritenuta necessaria per gli scopi del presente Regolamento e definita in sede di Bando di cui all'art. 4.

#### **Art. 8 - Domande inammissibili o incomplete**

1. Saranno considerate inammissibili le domande di contributo mancanti di uno dei seguenti elementi:
  - a) firma in originale dell'istanza;
  - b) indicazione puntuale delle generalità del richiedente;
  - a) copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
  - c) indicazione puntuale dell'immobile interessato dalle opere;
  - d) dichiarazione attestante la conformità edilizia dell'immobile oggetto dell'intervento, con citati gli estremi dei provvedimenti edilizi rilasciati;
  - e) dichiarazione di assenza di cumulo di contributi per lo stesso intervento.
2. Fatto salvo quanto specificato al comma 1, qualora la domanda di contributo economico risulti incompleta rispetto a quanto richiesto in sede di Bando di cui all'art. 4 del presente Regolamento, il richiedente dovrà procedere alla presentazione della documentazione mancante entro 30 giorni dalla richiesta di integrazione dell'U.O. Tutela Ambiente-Igiene Urbana-Protezione Civile pena l'inammissibilità della domanda.

#### **Art. 9 - Esame delle domande ed ammissibilità al contributo**

1. Le domande, pervenute entro il termine stabilito dal Bando di cui all'art. 4 e risultate ammissibili ai sensi dell'art. 8, saranno oggetto di istruttoria da parte dei competenti uffici comunali al fine di verificare la corretta rispondenza dei requisiti previsti nel presente Regolamento e nel Bando.
2. L'esito dell'istruttoria determinerà il numero delle istanze ammissibili al contributo economico per la rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto di cui al presente Regolamento.

3. L'ordine cronologico di presentazione dell'istanza e la disponibilità finanziaria costituiranno i criteri di riferimento ai fini dell'assegnazione del contributo.

#### **Art. 10 – Assegnazione contributi**

1. Sulla base dell'attività istruttoria dell'U.O. Tutela Ambiente-Igiene Urbana-Protezione Civile sarà approntato, preliminarmente all'esecuzione dell'intervento, l'elenco delle istanze ammissibili al contributo comprensivo anche dell'importo del contributo assegnato. Tale elenco sarà oggetto di approvazione con atto del Dirigente, o suo Delegato, dell'U.O. Tutela Ambiente-Igiene Urbana-Protezione Civile che effettuerà l'assegnazione dei contributi economici fino all'esaurimento della disponibilità finanziaria iscritta a bilancio nell'anno di riferimento e nel rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento delle istanze pervenute.
2. L'esito della richiesta di contributo sarà comunicato formalmente al richiedente. In caso di assegnazione del contributo sarà comunicato l'ammissione al contributo e l'importo assegnato.
3. Nel caso in cui a seguito della conclusione delle procedure di erogazione dei contributi economici risultassero disponibili risorse finanziarie residue, queste potranno essere utilizzate per incentivare le istanze pervenute risultate ammissibili ma non assegnatarie di contributo per insufficienza della disponibilità di bilancio di cui al comma precedente.

#### **Art. 11 – Erogazione del contributo**

1. L'erogazione del contributo a fondo perduto agli aventi diritto avverrà in un'unica soluzione previa acquisizione da parte dell'U.O. Tutela Ambiente-Igiene Urbana-Protezione Civile della documentazione attestante:
  - a) le spese effettivamente sostenute per gli interventi oggetto del presente Regolamento, debitamente quietanziate;
  - b) l'avvenuta realizzazione dell'intervento nel rispetto delle normative disciplinanti la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto;
  - c) l'avvenuta rimozione dei materiali contenenti amianto per i quali è stato richiesto il contributo;
  - d) comunicazione estremi del titolo abilitativo edilizio all'esecuzione delle opere, qualora necessario;
  - e) dichiarazione di non aver ricevuto altri contributi pubblici per lo stesso intervento.
2. La documentazione di cui al comma precedente dovrà essere inoltrata nei termini previsti dal Bando di cui all'art. 4. È fatta salva la possibilità di prorogare il termine in precedenza indicato sulla base di motivate e dimostrate esigenze.
3. Eventuali sopraggiunte variazioni in aumento del costo degli interventi di rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto non incideranno sull'ammontare del contributo economico riconosciuto. In caso di diminuzione delle spese preventivate per la rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto il contributo riconosciuto sarà ridotto in misura proporzionale qualora il suo ammontare dovesse risultare inferiore all'importo massimo di cui al precedente art. 3.

#### **Art. 12 – Ispezioni e controlli**

1. L'Ufficio Comunale competente potrà effettuare in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso gli immobili ad uso civile abitazione e relative pertinenze dei richiedenti il contributo economico al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni e informazioni rese dai beneficiari.

### **Art. 13 - Decadenza**

1. Il verificarsi di una delle fattispecie sotto indicate comporterà la decadenza dall'assegnazione del contributo:
  - a) l'accertamento in sede di verifica da parte dell'ufficio competente della produzione di falsa dichiarazione e/o falsa documentazione;
  - b) l'accertamento dell'esecuzione dell'intervento in modo difforme dal progetto, dagli atti autorizzativi, dai piani di lavoro, dalle modalità di rimozione e di smaltimento dei rifiuti contenenti amianto indicate e/o prescritte;
  - c) il mancato rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - d) la mancata presentazione della documentazione di cui all'art. 11 comma 1 nei termini previsti dal Bando di cui all'art. 4. È fatta salva la possibilità di prorogare il termine in precedenza indicato sulla base di motivate e dimostrate esigenze;
  - e) ogni altra fattispecie in contrasto con il presente Regolamento o con il Bando di cui all'art. 4.
2. Nel caso in cui si verifichi una delle fattispecie contemplate al precedente comma, il Dirigente, o suo Delegato, dell'U.O. Tutela Ambiente-Igiene Urbana-Protezione Civile provvederà, con apposito atto, a revocare il contributo economico al soggetto interessato, qualora sia già stato concesso, e ad avviare le procedure di recupero, qualora il contributo sia già stato erogato.

### **Art. 14 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data d'esecutività della deliberazione consiliare d'approvazione.
2. Il presente Regolamento una volta entrato in vigore, sarà inserito nella raccolta dei regolamenti di questo Ente e tenuto a disposizione di chiunque ne abbia interesse.